

Ispettori dei centri di controllo privati autorizzati all'effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi*

Normativa di riferimento

Il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada", all'art. 240, "Requisiti dei titolari delle imprese e dei responsabili tecnici", comma 1, così come modificato dal D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 e dal D.P.R. 5 giugno 2001, n. 360, ha stabilito che, tra i requisiti personali e professionali del titolare dell'impresa individuale, quando questa si avvale di una sola sede operativa, o in sua vece e negli altri casi, ivi compresi i consorzi, del responsabile tecnico, figura, alla lettera h), *"aver superato un apposito corso di formazione organizzato secondo le modalità stabilite dal Dipartimento dei trasporti terrestri"*.

La Direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, che abroga la direttiva 2009/40/CE, ha introdotto nuovi criteri di formazione per i responsabili tecnici delle operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore.

Il Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214, che dà attuazione alle disposizioni contenute nella direttiva 2014/45/UE sopra citata, prevede, all'articolo 13, i nuovi requisiti di competenza e formazione per i responsabili tecnici delle operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore.

L'Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, del 17 aprile 2019, Rep. Atti n. 65/CSR, ha definito i criteri di formazione dell'ispettore dei centri di controllo privati autorizzati all'effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, di cui all'articolo 13 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214.

Il D.M. 21 settembre 2023, recante "Modifiche al decreto 15 novembre 2021 in materia di «Aggiornamento della disciplina relativa alla revisione dei veicoli pesanti»", ha approvato lo "Standard formativo per i corsi di aggiornamento professionale per Ispettore dei centri di controllo privati autorizzati all'effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, ai sensi dell'art. 6 dell'Accordo Stato Regioni del 17 aprile 2019";

La Regione Basilicata, in attuazione della normativa sopra indicata, con la D.G.R. n. 400 del 28 giugno 2019, che ha disapplicato, per l'effetto, i contenuti della D.G.R. n. 771/2016 e ss.mm.ii. (relativa alle schede di qualificazione di "Responsabile tecnico di operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore" e di "Responsabile tecnico di operazioni di revisione periodica dei motoveicoli e dei ciclomotori", ai sensi della previgente normativa), e la D.G.R. n. 192 del 16/03/2024 ha approvato le seguenti schede di qualificazione:

- **"Ispettori dei centri di controllo privati autorizzati all'effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. Modulo A - Teorico"**;

* Le informazioni contenute nella presente scheda hanno un carattere esclusivamente divulgativo e conoscitivo. Non sono, in alcun modo, sostitutive degli atti normativi ed amministrativi qui indicati e della/e scheda/e di qualificazione di riferimento del "Repertorio Regionale delle Qualificazioni della Basilicata" (RRQ), a cui, in ogni caso, si rimanda.

- “Ispettori dei centri di controllo privati autorizzati all’effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (veicoli capaci di contenere al massimo sedici persone, compreso il conducente, o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t.). Modulo B - Teorico-pratico”;
- “Ispettori dei centri di controllo privati autorizzati all’effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t., secondo quanto previsto dalle vigenti normative). Modulo C – Teorico-pratico”;
- “Aggiornamento obbligatorio triennale degli Ispettori dei centri di controllo privati autorizzati all'effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, di cui all'art. 13 del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 19 maggio 2017”.